

# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO**

**ex art. 6, comma 1 D.Lgs. 231/2001**

**MATE SOC. COOP-**

**con sede legale in Bologna via San Felice 21 - P.IVA 03419611201**

DATA APPROVAZIONE: [29/11/2024]

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: [---]

ALLEGATI: RISK MAP

Redatto da Avv. Alessandro Ruele e dott. Cosimo Greco

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO**

**MATE SOC. COOP.**

## Indice

Indice .....	2
1. IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001 .....	4
1.1. Sintesi della normativa .....	4
1.2. L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e di Controllo (MOG) quale strumento di prevenzione ed esimente della responsabilità in capo all'ente.....	5
2. IL MODELLO della COOPERATIVA MATE .....	7
2.2. Finalità, Elaborazione ed Approvazione del Modello.....	9
2.3. Composizione del Modello .....	9
2.4. Obiettivi del Modello .....	10
2.5. Verifica ed Aggiornamento del Modello .....	11
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	11
3.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza .....	11
3.2. Composizione dell'Organismo di Vigilanza .....	11
a) Onorabilità.....	12
b) Professionalità.....	12
c) Indipendenza .....	13
3.3. Durata in carica .....	13
3.4. Modalità di nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza .....	13
3.5. Compiti e Poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	14
3.5.1. Poteri dell'OdV .....	15
3.5.2. Linee di riporto .....	16
3.5.3. Flussi informativi verso l'OdV .....	17
3.6. Accertamento di infrazioni al Modello e al Codice Etico e segnalazioni all'OdV .....	19
3.6.1. Segnalazioni all'OdV .....	20
3.6.2. Raccolta e conservazione delle informazioni.....	20
3.6.3. Obblighi di riservatezza ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, d.lgs. 231/01.....	20
3.6.4. Misure ulteriori per la tutela del segnalante in buona fede .....	20
3.7. Budget e logistica .....	21
3.8. Regole di convocazione e di funzionamento.....	22
4. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE.....	22
4.1. Nei confronti degli Apicali e dei Dipendenti .....	22
4.2. Nei confronti dei consulenti / collaboratori esterni.....	24
5. SISTEMA DISCIPLINARE.....	24
5.1. Obiettivi del sistema disciplinare .....	24
5.2. Struttura del sistema disciplinare: .....	24
5.2.1. nei confronti dei Dipendenti.....	24
5.2.2. nei confronti degli Amministratori.....	25
5.2.3. nei confronti di consulenti / collaboratori esterni / partner commerciali .....	25
5.2.4. nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	26
6. IL CODICE ETICO E DI CONDOTTA AZIENDALE .....	26

## Premessa metodologica

L'analisi attuale ha visto susseguirsi due fasi. Ad una prima fase di analisi documentale è seguito un ciclo di interviste dei soggetti coinvolti nei processi sensibili, che hanno avuto ad oggetto l'attività lavorativa dei soggetti, le prassi aziendali diffuse, le procedure seguite ed in genere i processi aziendali distinti per aree di competenza allo scopo di individuare i processi a rischio di commissione reato.

Sono stati intervistati i seguenti dipendenti/collaboratori/amministratori:

- 24.11.2022: Raffaele Gerometta, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuseppe Zecca, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione:
- 24.2.2023: Emanuela Barro, Responsabile di Produzione, Maurizio Pavani Responsabile di progettazione ingegneristica, Mauro Perini Responsabile di progettazione architettonica,

Per quanto riguarda il metodo, si è proceduto nel seguente modo:

1. analisi del contesto aziendale, al fine di identificare i processi/attività sensibili, attraverso interviste ed analisi documentale (*risk assesment*);
2. individuazione delle modalità attraverso cui possono essere commessi i reati ex d.lgs. 231/01;
3. rilevamento del sistema di controllo e delle relative criticità (*gap analysis*)

All'esito di queste attività è stato condiviso con la società un documento (denominato "**Summary**"), che si allega, che individua a grandi linee il funzionamento della società e le maggiori aree critiche rilevate, con una proposta di intervento immediato.

## PARTE GENERALE

### **1. IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001**

#### **1.1. Sintesi della normativa**

Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità c.d. “amministrativa” degli enti per alcuni specifici reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da determinati soggetti. Tale responsabilità va ad aggiungersi a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

Il d.lgs. 231/01 ha adeguato l'ordinamento giuridico interno ad alcune convenzioni internazionali, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Attraverso l'adozione del decreto, il legislatore mirava a coinvolgere il patrimonio dell'ente e gli interessi economici dei soci nella punizione di alcuni illeciti penali, realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'ente da:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia (finanziaria e funzionale) e da persone che esercitano la gestione ed il controllo dell'ente (p.es. amministratori e direttori generali);
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza da uno dei soggetti indicati *sub* a).

In ossequio al principio di legalità, solo i reati espressamente indicati dal decreto 231/2001 generano la responsabilità degli enti. La commissione dei reati previsti dal predetto decreto è sanzionata in tutti casi con l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico dell'ente.

In caso di commissione di reati di maggiore gravità sono previste anche sanzioni interdittive:

1. l'interdizione dall'esercizio dell'attività,
2. la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni,
3. il divieto di contrarre con la P.A.,
4. l'esclusione da finanziamenti, contributi e l'eventuale revoca di quelli già concessi,
5. il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Il decreto in oggetto è applicato, secondo i principi e le procedure del diritto penale, dal giudice penale. La responsabilità ex d.lgs. 231/2001 si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, salvo che per gli stessi proceda lo Stato del luogo di commissione del reato.

\*

Allo stato di aggiornamento del presente Modello, i reati soggetti all'applicazione della normativa del d.lgs. 231/2001 sono quelli meglio individuati nella Risk Mapp allegata.

Inoltre ai sensi dell'art. 6 comma 2-bis, 2-ter, 2-quater D. Lgs. 231/2001, è stata recepita la **Legge 179/2017** che regola il cd. **whistleblowing**, vale a dire l'attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere le segnalazioni di chi conosce di un illecito o di un'irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo a una persona o a un'autorità che possa agire efficacemente a riguardo, evitando che egli subisca atti di ritorsione a causa della segnalazione.

\* \* \*

## **1.2. L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e di Controllo (MOG) quale strumento di prevenzione ed esimente della responsabilità in capo all'ente**

La legge esonera dalla responsabilità l'ente, qualora questo dimostri di aver fatto quanto possibile per darsi una serie di regole finalizzate a ridurre il rischio di verifica dei reati ovvero quando dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

Tale esimente opera diversamente a seconda che i reati siano commessi da soggetti in

posizione apicale o soggetti sottoposti alla direzione di questi ultimi.

a) Circa l'ipotesi di reati commessi da **soggetti in posizione "apicale"**, l'esclusione della responsabilità postula essenzialmente tre condizioni:

- che sia stato formalmente adottato quel sistema di regole procedurali interne costituenti il MOG;
- che il Modello risulti astrattamente idoneo a "prevenire reati della specie di quello verificatosi";
- che il Modello sia stato attuato "efficacemente prima della commissione del reato".

È richiesto inoltre:

- che sia stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo ("Organismo di Vigilanza - OdV");
- che le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione, e
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

b) Nel caso di reati commessi da **soggetti sottoposti**, la responsabilità dell'ente scatta se vi è stata inosservanza da parte dell'ente degli obblighi di direzione e vigilanza; tale inosservanza è esclusa dalla legge se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati.

Quindi, sia nel caso di reati commessi da apicali che da sottoposti, l'adozione e l'efficace attuazione da parte dell'ente del MOG è condizione essenziale, anche se non sempre sufficiente, per evitare la responsabilità diretta dell'ente.

Il decreto prevede inoltre che il Modello debba:

- a) individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti;
- b) prevedere protocolli per programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Cooperativa in merito ai reati da prevenire;
- c) prevedere risorse finanziarie da destinare alla gestione della prevenzione della commissione dei reati di cui al decreto;
- d) prescrivere obblighi di informazione dei confronti dell'organismo di vigilanza;
- e) prevedere un sistema disciplinare interno con concrete sanzioni per il caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO

MATE SOC. COOP.